Il giorno 2 marzo 2023, in Roma, Via di S. Teresa, 23

tra

Lo SNEBI, rappresentato dal Presidente Rag. Alessandro Folli, dal Segretario Nazionale Dott. Massimo Gargano e dai componenti della Commissione trattative Sigg.: Bellacchi, Musacchio, Tonelli, Zirattu, assistiti dal Dott. Riccardo Fornelli

e

Il SINDICOB, rappresentato dal Presidente Dott. Gabriele Rosa, dal Vice Presidente Ing. Giuseppe Di Nunzio, dal componente il Comitato esecutivo Avv. Giuseppe Magotti e dal Segretario Nazionale Ing. Salvatore Rosano, assistiti dal Direttore Generale di FEDERMANAGER Dott. Mario Cardoni

Premesso

che le parti, come sopra costituite, riconoscono:

- che i Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario con le proprie azioni contribuiscono alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale in quanto in essa rientrano azioni per la difesa e conservazione del suolo, di provvista, regolazione e utilizzazione delle acque a usi prevalentemente irrigui e di salvaguardia dell'ambiente;

- che il ruolo della bonifica, con le proprie funzioni caratterizzate da una forte intersettorialità, è stato riconosciuto a tutti i livelli istituzionali, diventando così destinatario di importanti risorse utili al contenimento dei rischi derivanti dalla grave situazione di dissesto idrogeologico esistente e dalla vulnerabilità del territorio;

- che in tale fase, finalizzata al buon esito della programmazione relativa al PNRR, risulta determinante l'apporto e la collaborazione di tutte le parti, in particolare l'azione qualificata ed il contributo dei dirigenti;

- che FEDERMANAGER sottoscrive il presente accordo a seguito del patto associativo sottoscritto con SINDICOB con decorrenza 1° gennaio 2020, con il conferimento della contitolarità della rappresentanza dei dirigenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;

considerato

- che in data 31 dicembre 2020 è scaduto l'ACNL 16 aprile 2018 che aveva rinnovato per il quadriennio 2017/2020, il CCNL 29 marzo 2006 e successive modificazioni;

- che con nota del 16 novembre 2020 il SINDICOB, dopo aver disdettato il CCNL 29 marzo 2006, come rinnovato dall'accordo 16 aprile 2018, in scadenza al 31 dicembre 2020, ha presentato la piattaforma di rinnovo del CCNL;

- che, a causa della grave emergenza sanitaria che ha colpito l'intero Paese, vi era l'impossibilità di procedere con i consueti confronti in presenza, obbligando le parti ad una serie di confronti da remoto;

- che sono sorte divergenze di vedute circa gli indici su cui calcolare gli aumenti a causa, in particolare, della contingente situazione macroeconomica che, nella sua incertezza, rendeva le parti distanti dal definire un punto d'incontro;

- che, nonostante le difficoltà, dopo un ampio e approfondito confronto, le parti hanno concordemente ravvisato l'opportunità di sottoscrivere un accordo *"ponte"*, per il biennio 2021–2022, variando esclusivamente il trattamento economico, fatta eccezione delle modifiche di carattere normativo e delle precisazioni di seguito indicate.

Tutto ciò premesso

le parti, come sopra costituite, stipulano le seguenti ipotesi di accordo collettivo nazionale.

1) Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.

2) I testi degli articoli 13 e 34 del CCNL 29 marzo 2006 e successive modificazioni, di seguito indicati sono sostituiti ed integrati dai seguenti testi:

ART. 34 PRESTAZIONI A FAVORE DI PIU' CONSORZI

Al requisito dell'esclusività delle prestazioni può derogarsi unicamente nell'ipotesi in cui, a seguito di appositi accordi intercorsi tra le rispettive amministrazioni, nonché tra queste e l'interessato, il Direttore di Area esplichi contemporaneamente le sue funzioni nell'interesse di due o più Consorzi, oppure di un Consorzio e di Associazioni nazionali e regionali di Consorzi o di Enti di ricerca.

omissis

ART. 13 NORMA DI RINVIO

Inserire l'art. 34

3) Si coglie l'occasione per confermare e chiarire la natura privatistica del rapporto di lavoro dei dirigenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e di inserire una nota a verbale all'art. 27.

Art. 27, comma 2, Indennità di funzione

Nota a verbale

Con riferimento al secondo comma dell'art. 27, ed in particolare all'utilizzo dell'espressione *"ed al conseguimento di specifici risultati"*, le parti si danno reciprocamente atto che con tale formulazione le stesse, oltre ad attribuire un valore disgiuntivo alla congiunzione "*ed*", non hanno inteso prevedere uno strumento della *perfomance* del dirigente – peraltro già contemplata tramite l'art. 30 del CCNL in cui il compenso, non a caso, è determinato annualmente – bensì quello di accentuare, con l'utilizzo di espressioni quali, appunto, *"più elevate prestazioni qualitative e quantitative ed il conseguimento di specifici risultati*", la complessità, la rilevanza e l'ampiezza, sia in termini contenutistici che di responsabilità, delle funzioni a cui le parti hanno voluto ricollegare un ulteriore effetto economico quale, appunto, la previsione di una indennità di funzione.

Ergo, come previsto dall'art. 23, comma 1, del CCNL, l'integrazione dell'indennità di funzione, definita a livello di contrattazione individuale con il singolo dirigente, rappresenta una componente della retribuzione mensile del dirigente e non un emolumento corrisposto con cadenza annuale/biennale (così come previsto, invece, dall'art. 30 del CCNL)

DA INSERIRE NELLA PREMESSA, DOPO L'ULTIMO PERIODO

Sottolineando che

- omissis

- attesa la natura di enti pubblici economici dei Consorzi di bonifica, ai rapporti di lavoro dei loro dirigenti è sempre stata riconosciuta natura privatistica ed il CCNL che li disciplina assolve alla funzione di garantire i trattamenti economici e normativi che sono inderogabili nella misura minima.

4) I minimi di stipendio base, in vigore al 31/12/2020, vengono aggiornati con gli aumenti corrispondenti agli importi di seguito indicati con effetto dal 1° gennaio 2023:

	2023
	4,50%
1^ classe	172,85
2^ classe	164,06
3^ classe	155,27
4^ classe	152,34
5^ classe	149,41
6^ classe	146,48

A copertura degli anni 2021-2022 viene corrisposta una somma pari a euro 2.350,00, rapportata al periodo di servizio, da erogarsi con le seguenti modalità:

50% entro settembre 2023

50% entro dicembre 2023

Le parti concordano di incontrarsi entro settembre 2023 per avviare la trattativa ai fini della regolamentazione contrattuale del biennio 2023-2024.

SNEBI

Alessandro Folli

.....

Massimo Gargano

.....

Fabio Bellacchi

.....

Giuseppe Musacchio

.....

Francesca Tonelli

.....

Pietro Gavino Zirattu

.....

Riccardo Fornelli

SINDICOB

Gabriele Rosa

.....

Giuseppe Di Nunzio

.....

Giuseppe Magotti

.....

Salvatore Rosano

.....

Mario Cardoni

.....

IMPORTI STIPENDI BASE DIRIGENTI

	stipendio al dic. 2022	aumenti	totale
1^ classe	3835,24	172,85	4008,09
2^ classe	3661,04	164,06	3825,10
3^ classe	3470,38	155,27	3625,65
4^ classe	3397,17	152,34	3549,51
5^ classe	3328,40	149,41	3477,81
6^ classe	3261,16	146,48	3407,64

al Direttore Generale sono applicabili la 1^ e la 2^ classe

al Direttore o Direttore Unico sono applicabili le classi comprese tra la 1^ e la 4^

al Direttore di Area sono applicabili le classi comprese tra la 4^ e la 6^